



**CAPITOLATO D'ONERI PER LA FORNITURA MEDIANTE ACCORDO QUADRO
DI LETTI ED ARREDI SANITARI PER VARIE UU.OO.
DEI PP.OO. DELL'ASP DI AGRIGENTO**

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura, mediante accordo quadro, di letti ed arredi sanitari, suddivisa in 6 lotti autonomi ed indivisibili, da destinare alle varie Unità Operative dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, di seguito denominata per semplicità Azienda o ASP, con l'osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato.

Essendo la presente procedura finalizzata alla conclusione di un accordo quadro di durata quadriennale con un solo operatore economico per ciascun lotto funzionale, si precisa quanto segue:

- a) le quantità indicate per ciascun tipologia di bene, oggetto di ciascun lotto funzionale, sono indicative e rappresentano la previsione di acquisto che l'ASP prevede di realizzare durante la vigenza dell'accordo quadro, compatibilmente con il reperimento delle necessarie risorse economiche; pertanto, le quantità sono suscettibili di variazione in diminuzione, senza che la ditta aggiudicataria possa avanza alcuna pretesa sulle quantità effettivamente ordinate;
- b) la quantità, pertanto, diviene certa e determinata con l'emissione di ciascun ordinativo di fornitura, che ha natura di contratto applicativo dell'accordo quadro; pertanto, con l'emissione dell'ordinativo di fornitura sorge il vincolo giuridico tra le parti: per la ditta aggiudicataria di fornire le quantità effettivamente ordinate alle condizioni economiche di gara, ed in capo all'ASP di corrispondere il pagamento dell'importo corrispondente alle quantità effettivamente ordinate, previo collaudo con esito positivo;
- c) gli ordini saranno emessi in base alle effettive esigenze dell'Azienda, che saranno commisurate alla effettiva disponibilità delle risorse economiche;
- d) durante la vigenza dell'accordo quadro l'ASP, se necessario per soddisfare le effettive esigenze delle varie UU.OO., potrà esercitare la facoltà di ordinare accessori e/o articoli commercializzati dello stesso genere, anche con variazioni qualitative, non inclusi nell'offerta in quanto non previsti dal presente disciplinare; in tale ipotesi si utilizzerà il listino prezzi presentato in gara, con applicazione dello sconto sul listino medesimo indicato in offerta e praticato dalla Ditta per ottenere i prezzi di gara.

L'ASP, compatibilmente con i propri obiettivi strategici, potrà avere la necessità di garantire l'attivazione di n. 56 posti letto con priorità (n. 38 letti specialistici, n. 18 letti standard); in tale ipotesi, che rappresenterà il primo ordine di fornitura immediatamente dopo l'aggiudicazione, le ditte aggiudicatarie dovranno assicurare tempi di consegna più rapidi rispetto a quelli previsti dall'art. 4 del presente capitolo e, comunque, non superiori a 30 giorni dall'ordine.

I beni da fornire devono essere nuovi di produzione e di ultima generazione, per la descrizione tecnica si rinvia al disciplinare di gara. La ditta aggiudicataria dovrà garantire la disponibilità di tutti i ricambi originali per almeno 10 anni dal collaudo.

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare, oltre alla fornitura, l'esecuzione delle seguenti prestazioni, senza costi aggiuntivi:

- a) **Montaggio ed eventuale posa** Per ogni tipologia di bene oggetto del presente appalto, la ditta aggiudicataria dovrà curare il montaggio e, se richiesto dalla tipologia, anche l'eventuale posa, fermo restando la diretta responsabilità della ditta aggiudicataria sull'esecuzione a regola d'arte.
- b) **Verifica di sicurezza elettrica in conformità alle vigenti disposizioni;** nell'ambito delle operazioni di collaudo;
- c) **Manutenzione e assistenza tecnica del tipo full-risk** La ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire le prestazioni di assistenza tecnica, descritte nel presente articolo, per un periodo di 36 mesi, decorrenti dalla data del collaudo con esito positivo, e dovrà garantire le seguenti condizioni senza alcun onere aggiuntivo da parte dell'ASP:
 1. sostituzione delle parti di ricambio e di componenti che risultino difettosi o danneggiati per mal funzionamento attribuibile al prodotto; in tale ipotesi, la ditta dovrà farsi carico anche dell'eventuale costo della manodopera e delle spese di spedizione, nel caso dovesse risultare necessario l'invio del prodotto presso la sede;

2. almeno una visita di manutenzione preventiva per anno al fine di verificare il grado di sicurezza e funzionalità dell'arredo in genere ed in particolar modo degli articoli con maggior contenuto tecnico/tecnologico;

3. verifica di sicurezza elettrica in conformità alla vigente normativa: una volta per anno;

4. manutenzione correttiva o su chiamata, in numero illimitato, consistente nell'accertamento della presenza di un guasto o malfunzionamento, nell'individuazione delle cause e con l'eliminazione delle stesse tramite sostituzione delle eventuali parti difettose e con verifica finale della funzionalità dell'apparecchiatura, ivi comprese gli eventuali accessori; la ditta aggiudicataria dovrà garantire l'intervento tecnico nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 8 ore lavorative dalla chiamata, per ripristinare il corretto funzionamento del bene;

Ad ogni intervento manutentivo, preventivo e/o correttivo, la ditta fornitrice dovrà emettere apposito rapporto di lavoro, che dovrà essere consegnato all'ufficio competente recante la firma del personale dell'U.O. ed il timbro dell'Azienda; il rapporto di lavoro dovrà riportare l'esito dell'intervento tecnico cui si riferisce. Le prestazioni di assistenza tecnica dovranno essere eseguite da tecnici specializzati, su responsabilità esclusiva della ditta fornitrice.

Le prestazioni di assistenza tecnica dovranno essere eseguite da tecnici specializzati, su responsabilità esclusiva della ditta fornitrice. La ditta aggiudicataria dovrà fornire i materiali e parti di ricambio originali, e certificati tali sotto la propria responsabilità.

d) **La formazione del personale** La ditta aggiudicataria dei letti elettrici è tenuta ad eseguire un ciclo di formazione in house rivolta a tutto il personale medico e non, su espressa indicazione dell'Azienda, e finalizzata al corretto uso del letto elettrico fornito.

Saranno a totale carico del fornitrice tutti gli oneri derivanti dal presente capitolo e, quindi, di imballo, trasporto, consegna a piè d'opera, montaggio, installazione a regola d'arte, allacci, se necessari, a norme di sicurezza (CEI UNI ENPI) agli impianti esistenti, eventuali opere di natura diversa e di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per dare il bene oggetto della presente fornitura funzionale a perfetta regola d'arte, pronto per l'uso e la piena operatività delle suddette apparecchiature oggetto della presente fornitura. A tal fine le ditte concorrenti dovranno effettuare apposito sopralluogo.

La ditta aggiudicataria si impegna a

a. denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali.

b. a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale.

c. a collaborare, ai sensi dell'art. 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana", pena il recesso del contratto, con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);

d. ad assumere, pena la nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e D.L.187/2010, indicando, a tal fine, un numero di conto corrente unico sul quale questa Azienda fa confluire tutti i pagamenti relativi all'appalto e di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, con indicazione delle persone delegate ad operare nel predetto conto;

e. comunicare, durante la vigenza del rapporto contrattuale, ogni eventuale ipotesi in cui il proprio legale rappresentante o uno dei propri dirigenti siano rinvolti a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

La violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto sub a), b), c), d) ed e) costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 cod. civ., attesa l'importanza degli adempimenti richiesti per come in tal senso espressamente convenuto.

Art. 2 – DURATA E PREZZO DELLA FORNITURA

La durata del presente accordo quadro è fissata in 48 mesi con decorrenza dalla data indicata nel relativo contratto o nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, redatto in contraddittorio tra il Direttore dell'esecuzione del contratto e la ditta aggiudicataria. Il rapporto contrattuale esaurirà i propri effetti, qualora l'importo contrattuale si dovesse raggiungere prima della scadenza del quadriennio di validità dell'accordo quadro, fermo restando il periodo fissato in 36 mesi per l'esecuzione delle prestazioni di assistenza tecnica.

Il prezzo della presente fornitura è dato dall'applicazione del ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria sull'importo posto a base d'asta.

Il prezzo offerto comprende l'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente capitolato e dal capitolato tecnico e quindi fornitura ed installazione dell'apparecchiatura (messa in opera completa e a regola d'arte, collaudata e in regolare stato di funzionamento), la realizzazione delle eventuali opere necessarie all'installazione a regola d'arte, la formazione degli operatori, il servizio di assistenza tecnica durante il periodo di garanzia, l'assistenza all'avviamento e quant'altro necessario per il rispetto delle condizioni, obblighi ed oneri di cui al presente Capitolato, in base a calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio; pertanto detto prezzo s'intende fisso ed invariabile e ciò anche quando si evidenzino errori od omissioni nell'offerta prezzi o si manifestino nel corso dei lavori situazioni richiedenti maggiori oneri esecutivi o comunque non previsti in offerta, ovvero per eventuali innovazioni obbligatorie derivanti dall'emanazione di nuove disposizioni normative.

La ditta aggiudicataria dovrà, altresì, provvedere a propria cura e spese al ritiro ed al trasporto presso i luoghi autorizzati dei materiali di imballaggio e confezionamento dei prodotti forniti, pena l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del presente Capitolato.

Art. 3 – CAUZIONE DEFINITIVA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda, adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva e prima di procedere alla stipula del contratto, inviterà con comunicazione, trasmessa via fax, la ditta risultata provvisoriamente aggiudicataria a costituire, entro 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione, garanzia fideiussoria del 10% dell'importo netto di aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. e dovrà essere costituita in uno dei seguenti modi, in osservanza dell'art.113 del D.Lgs. 163/2006:

- Polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle Leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con D.P.R. 13.02.1959, n. 449;
- Fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni.

La cauzione mediante polizza assicurativa o fidejussione bancaria deve contenere la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione, che ha la finalità di coprire gli oneri per il mancato adempimento, dovrà avere validità per tutta la durata del contratto e sarà svincolata, previa richiesta scritta da parte della ditta interessata, soltanto alla cessazione del rapporto, sempreché la fornitura sia stata effettuata regolarmente e che non siano state sollevate dall'Azienda contestazioni, nella quale ipotesi sarà eventualmente restituita ad avvenuta definizione delle controversie.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dell'art.113 del D.Lgs 163/2006, determina la revoca dell'affidamento della fornitura e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al disciplinare di gara da parte di questa Azienda, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, riservandosi il diritto di acquisire il prodotto da terzi, a libero mercato, e di addebitare i maggiori costi alla ditta risultata provvisoriamente aggiudicataria.

Inoltre la ditta è tenuta a presentare quanto richiesto nell'art.15-OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO del Disciplinare di gara.

Dopo l'aggiudicazione definitiva, si procederà alla stipulazione del contratto nella forma della scrittura privata da registrare in caso d'uso; in tal caso le spese occorrenti e consequenziali alla registrazione del contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Farà parte integrante del contratto il presente Capitolato d'oneri, firmato per accettazione dalla ditta aggiudicataria; nel contratto si farà espressa menzione dell'importo, del deposito cauzionale definitivo e della certificazione relativa alla regolarità contributiva.

Sono a carico della ditta aggiudicataria le imposte relative al presente appalto, ad eccezione dell'IVA.

Art.4 – CONSEGNA E PENALITÀ

Successivamente alla stipula del contratto, l'ASP provvederà al momento dell'emissione del primo ordine di fornitura all'individuazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, cui compete l'esercizio dei compiti previsti dall'art. 301 del D.P.R. 207/2010, nonché di tutti gli altri compiti assegnategli dal D.P.R. 207/2010.

La consegna, e relativa installazione, dei beni oggetto della presente fornitura dovrà essere conclusa entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni lavorativi, con decorrenza dalla data di ricevimento dell'ordine.

Nell'ipotesi in cui l'ASP, compatibilmente con i propri obiettivi strategici, avrà la necessità di garantire l'attivazione di n. 56 posti letto con priorità (n. 38 letti specialistici, n. 18 letti standard), la consegna, e relativa installazione, dei beni oggetto della presente fornitura dovrà essere conclusa entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, con decorrenza dalla data di ricevimento del relativo ordine.

Quest'Azienda si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli idonei a verificare la conformità dei prodotti consegnati alle caratteristiche richieste e presentate in sede di gara.

Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna del bene oggetto in questione. In caso di ritardo, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, potrà applicare a carico del fornitore una penale nella misura dello 1per mille per ogni giorno consecutivo di ritardo, calcolata sull'ammontare complessivo della fornitura (IVA esclusa), fermo restando quanto previsto dall'art. 298 del D.P.R. 207/2010 in ordine alle penali. Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, procedendo all'acquisto in danno presso la ditta seconda classificata o in mancanza sul libero mercato, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva.

Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate o documentate. Nel caso in cui l'Azienda concede un periodo di proroga per esigenze correlate alle situazioni appena dette e comunicate dalla ditta aggiudicataria, la misura di penalità sopra indicata sarà raddoppiata per ogni giorno consecutivo di ritardo oltre la proroga concessa.

In caso di mancata immediata sostituzione della merce contestata per discordanze qualitative per ogni giorno di calendario di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, l'Azienda potrà applicare una penalità pari ad Euro 500,00. In caso di ritardo superiore a 10 giorni di calendario, l'Azienda ha diritto di recedere dal Contratto.

L'Azienda si riserva di applicare la penale prevista per il ritardo nella consegna anche nelle ipotesi di mancato ritiro e trasporto presso i luoghi autorizzati dei materiali di imballaggio e confezionamento dei prodotti forniti da parte del fornitore.

Ove il Fornitore ritardi nell'intervento di assistenza tecnica in garanzia o post- garanzia (se è stato stipulato il relativo contratto), oltre i tempi di intervento previsti in offerta, verrà applicata una penale giornaliera pari a 1per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo. Ove il Fornitore ritardi oltre i tempi di ripristino previsti per il singolo intervento manutentivo, o comunque il fermo macchina previsto in offerta si protragga oltre il tempo massimo previsto, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 1per mille come sopra determinato per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- Maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
- Maggior costo derivante dall'aggiudicazione ad altra ditta;
- Oneri di natura organizzativa, compresi eventuali costi per giornate di degenza in più;
- Danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti da questa Azienda;
- Minori introiti.

Gli importi delle penali verranno recuperati al momento dell'emissione del mandato di pagamento delle fatture, fatta salva la possibilità di incamerare la cauzione. Se non è possibile recuperare l'importo della penale al momento dell'emissione del mandato di pagamento delle fatture, l'importo della penale sarà recuperato tramite escussione, per pari importo, della cauzione definitiva. Nell'ipotesi di incameramento, totale o parziale, della cauzione definitiva la ditta è tenuta a reintegrare la cauzione entro cinque giorni dal prelievo.

L'Azienda ha facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il fornitore rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta.

L'Azienda si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 136 e 138 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 5 – COLLAUDO

Al collaudo dei beni forniti si provvederà al completamento della fornitura ed installazione, alla presenza dei tecnici della ditta fornitrice e del personale designato dall'Azienda committente. Infatti, la ditta fornitrice dovrà comunicare all'Azienda l'ultimazione dell'installazione. Al fine del collaudo costituirà elemento di riferimento ogni dichiarazione effettuata in sede di offerta. L'esito favorevole del collaudo e l'emissione del relativo certificato controfirmato da entrambe le parti, saranno imprescindibili ai fini del successivo pagamento.

Nell'eventualità di discordanze qualitative, questa Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente alle caratteristiche di cui al capitolato tecnico ed alle caratteristiche dichiarate dalla ditta aggiudicataria in sede di gara; la sostituzione dovrà avvenire entro breve termine fissato ad insindacabile giudizio dell'Azienda, riservandosi di applicare, inoltre, la penale prevista dall'art. 4, e di procedere alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva, fatta

salva la possibilità di acquistare presso la ditta seconda classificata, o in mancanza sul libero mercato, addebitando le maggiori spese al fornitore inadempiente.

Il collaudo, oltre ad accertare che l'apparecchiatura e le attrezzature connesse sono state regolarmente installate e sono regolarmente funzionanti, dovrà attestare che le stesse sono rispondenti alle normative di sicurezza in vigore (specificando quali) anche ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Condizione per l'accettazione dell'apparecchiatura da parte dell'Amministrazione appaltante sarà la fornitura, della ditta aggiudicataria, di tutta la documentazione tecnica comprendente sia i manuali operativi che quelli di servizio (manuali tecnici) contenenti gli schemi elettrici, elettronici, meccanici comprensivi delle part list ed il prezziario delle principali parti di ricambi.

Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento della fattura.

La merce non accettata resta a disposizione del fornitore ed a suo rischio e pericolo, egli dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna sia per il ritiro della stessa merce.

Nel verbale di collaudo si farà esplicito riferimento all'avvenuta formazione del personale designato dall'Azienda, con attestazione a cura del Direttore dell'U.O. di Medicina Nucleare. Pertanto, le operazioni di collaudo saranno concluse solo dopo la conclusione del periodo di formazione.

Art. 6 – PAGAMENTO FATTURA

I costi per la presente fornitura trovano copertura finanziaria come di seguito riportato:

- per € 373.300,00 nell'ambito delle risorse ex art. 20 Legge 67/88 fase 2 – programma utilizzo economie (Decreto Assessorato Regionale Sanità n. 3903 del 05.08.2004; Decreto Ministero Salute del 22.09.2004);
- per € 800.000,00 nell'ambito delle risorse ex art. 20 Legge 67/88 fase 2 – programma utilizzo economie (Decreto Assessorato Regionale Sanità n. 955/08 del 02.05.2008; Decreto Ministero della Salute del 03.06.2008; Decreto Assessorato Regionale Salute n. 0991/11 del 01.06.2011);
- per € 85.000,00 nell'ambito delle risorse assegnate per l'attivazione SUAP (Decreti Assessorato Regionale Salute del 22.12.2011 e 18.11.2011);
- per € 145.200,00 nell'ambito delle risorse assegnate per la riorganizzazione dei punti nascita (D.A. 02.12.2011);
- per € 808.622,00 nell'ambito delle risorse del bilancio aziendale.

La fattura, che dovrà essere emessa solo dopo la conclusione delle operazioni di collaudo con esito positivo, sarà liquidata entro i termini concordati ed indicati nel contratto, in conformità al D.Lgs. 231/2002. L'ASP, comunque, propone un termine di 90 giorni dal ricevimento della fattura. Relativamente alle forniture con copertura finanziaria nell'ambito delle risorse ex art. 20 Legge 67/88, il termine concordato dovrà tenere conto della specifica procedura richiesta dall'Assessorato Regionale Salute per l'erogazione della somma e, pertanto, la liquidazione della fattura avverrà compatibilmente con i tempi tecnici necessari al perfezionamento dei provvedimenti regionali relativi all'erogazione dei fondi sopra citati, che consentiranno all'Azienda di acquisire la materiale disponibilità delle somme del finanziamento di che trattasi; quindi, l'Azienda propone un termine non inferiore a 30 giorni dalla data di effettivo accreditamento della somma presso l'Istituto Tesoriere. Attesa la particolare procedura di liquidazione e pagamento sopra esposta, la ditta aggiudicataria rinuncia ad intraprendere qualunque azione volta ad ottenere il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza della fattura.

La liquidazione è subordinata alla completa definizione delle operazioni di collaudo; la fattura dovrà fare esplicito riferimento al provvedimento di aggiudicazione, al contratto e al successivo ordine emesso da questa Azienda ed al corrispondente documento di trasporto; il certificato di collaudo con esito positivo equivale all'attestazione della regolarità di fornitura; in caso di difformità tra prezzo contrattuale indicato nell'ordine e prezzo in fattura, l'ASP richiederà nota di credito alla ditta fornitrice con interruzione dei termini di pagamento.

Spetterà all'Azienda verificare l'esatto ammontare da pagare in considerazione degli eventuali importi da detrarre per penali. In caso di contestazioni il pagamento della fattura in corso di liquidazione sarà sospeso fino alla definizione delle stesse.

Art. 7 – SUBAPPALTO

La ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio tutti gli adempimenti derivanti dal presente appalto.

Il subappalto è consentito solo per le attività e/o i servizi indicati in sede di offerta, pur sempre entro il limite del 30% del valore complessivo dell'appalto; l'autorizzazione al subappalto è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

L'Impresa aggiudicataria sarà ritenuta responsabile nei confronti dell'Azienda anche di attività svolte dalle Dritte subappaltatrici.

Art. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È assolutamente vietata la cessione del contratto ad altra ditta; s'intende qui richiamata la disposizione di cui all'art. 118, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. In caso contrario il contratto è nullo e si procederà all'incameramento della cauzione definitiva e procedendo in danno.

Art. 9 – CESSIONE DEL CREDITO

In caso di cessione del credito, questa deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata a questa Azienda, attraverso presentazione di copia legale dell'atto di cessione, che deve contenere l'indicazione dei crediti che si intende cedere, nonché gli estremi del relativo provvedimento aziendale di aggiudicazione o di acquisto. La cessione è irrevocabile. L'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta. La cessione del credito non è efficace senza espressa accettazione dell'Azienda; s'intendono qui richiamate le disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 in raccordo con quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 29/2009.

L'Azienda può, al momento della stipulazione del contratto d'appalto, riconoscere la cessione da parte della ditta appaltatrice di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione.

In ogni caso l'Azienda ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto ed al presente Capitolato.

Una volta notificato l'atto di cessione, il creditore non può opporre in compensazione il credito ceduto.

Art. 10 – INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È facoltà dell'Azienda recedere dal Contratto nei seguenti casi:

- a. Qualora emergano cause ostante in materia di normativa antimafia (ex art. 10 della Legge n. 575/1965 ed ex art. 4, D. Lgs. 08.08.1994 n. 490).
- b. Ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile;
- c. Frode e grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali (artt. 136 e 138 del D.Lgs. 163/2006). Al riguardo si richiamano altresì gli artt. 355 e 356 del Codice Penale;
- d. Cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, dichiarazione di fallimento;
- e. Violazione del divieto di subappalto e di cessione del contratto;
- f. Morte del fornitore quando la considerazione della sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
- g. Morte di qualcuno dei soci nelle Imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita;
- h. Fusione, scissione, incorporazione della Società con altra Società, cessione del ramo di attività ad altra Impresa quando l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova Impresa;
- i. Qualora si verifichi quanto previsto dal precedente articolo "penalità".
- j. Qualora si verifichi la fattispecie di cui all'art. 1564 del Codice Civile.

Si procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento anche nelle ipotesi previste e qualora si verifichino le situazioni di cui all'art. 1 del presente capitolato lettere a), b), c), d) ed e).

In caso di rescissione del Contratto per inadempimento, l'Azienda provvederà ad incamerare la cauzione definitiva.

L'Azienda si riserva il diritto di acquisire i prodotti, oggetto della presente fornitura, da terzi, a libero mercato, addebitando i maggiori costi alla ditta aggiudicataria inadempiente. In caso di diniego sarà esercitata azione legale.

In ogni caso la liquidazione del danno per inadempimento avverrà tenendo conto:

- Maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
- Maggior costo derivante dall'aggiudicazione ad altra ditta;
- Oneri di natura organizzativa, compresi eventuali costi per giornate di degenza in più;
- Danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti da questa Azienda;
- Minori introiti.

Art. 11 – CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Si dichiara, per patto espressamente convenuto, che la decisione di tutte le penalità e le sanzioni previste nel presente capitolato saranno prese con semplice provvedimento amministrativo dell'ASP senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia del Magistrato. Tali decisioni si intendono senz'altro esecutive nonostante gravame all'Autorità Giudiziaria.

Art. 12 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente fornitura sarà competente il Foro di Agrigento.

Art. 13 – DISPOSIZIONE DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa rinvio alle disposizioni del D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010, al Bando di gara, al Disciplinare di gara, nonché alla vigente normativa applicabile all'appalto in oggetto.

PER ACCETTAZIONE

La Ditta - Firma e timbro

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Salvatore Messina

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 CODICE CIVILE

Il legale rappresentante della ditta _____ dichiara di avere specificatamente letto e di accettare in particolare gli artt. 1 (oggetto dell'appalto), 2 (durata e prezzo della fornitura), 4 (consegna e penalità), 6 (pagamento fattura), 9 (cessione del credito), 10 (inadempimento e risoluzione del contratto), 11 (controversie contrattuali) e 12 (foro competente) del presente Capitolato.

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE _____